

REGOLAMENTO (CE) N. 2677/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2699/93 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽²⁾ è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che in seguito all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria ⁽³⁾, firmato il 26 ottobre 1994, gli allegati VIII a, IX b e X b dell'accordo europeo sono stati modificati con efficacia a partire dal 1° novembre 1994; che è pertanto necessario modificare la parte A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3549/93 ⁽⁵⁾, e prevedere disposizioni transitorie per le importazioni dei prodotti interessati da tali modifiche;

considerando che i titoli di importazione per i quantitativi disponibili per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 sono già stati rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 2699/93; che, per garantire una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi coperti dai titoli rilasciati, importati a partire dal 1° novembre 1994, beneficino dell'aumento al 60 % della riduzione del tasso del prelievo, è opportuno prevedere il rimborso degli importi versati in eccesso;

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

• Tuttavia, i quantitativi indicati nell'allegato I per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 relativamente ai gruppi 4 e 7 sono ripartiti in parti uguali tra i due trimestri di tale periodo. •
- 2) la parte A dell'allegato I è sostituita dalla parte A dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i prodotti dei gruppi 1 e 2 indicati nell'allegato I, importati a partire dal 1° novembre 1994 in base ai titoli di importazione rilasciati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2699/93, con un tasso di prelievo ridotto del 50 %, agli operatori interessati vengono restituiti gli importi pagati in eccesso.

Articolo 3

I quantitativi distribuiti per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, nonché i quantitativi disponibili per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.